

DELIBERA N. 23 DEL 20/05/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: CLASSIFICAZIONE DELLA PISTA DA SCI N. 7BIS NEL COMPRESORIO SCIISTICO DI BREUIL-CERVINIA QUALE INTERVENTO DIRETTO ALLA SALVAGUARDIA DI RILEVANTI INTERESSI ECONOMICI E SOCIALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VALTOURNENCHE, ANCHE AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELLE GARE DI COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO

L'anno 2021 addì 20 del mese di maggio alle ore 11:00 nella sala del Consiglio comunale, presso la sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**, con avvisi scritti ai sensi di regolamento, in sessione STRAORDINARIA.

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Consiglieri:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Presente
CAPPELLETTI ALESSIO LUIGI	Assessore	Presente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente
BRUNODET LOREDANA	Consigliere	Presente
COLONNA ILARIA MARIA	Consigliere	Presente
DAUDRY TIZIANA	Consigliere	Presente
FOURNIER GIUSEPPE ABELE	Consigliere	Presente
GORRET STEFANO	Consigliere	Presente
MISSIAGLIA JESSY	Consigliere	Presente
PESSION CHANTAL	Consigliere	Presente
STINGHEL MATTEO	Consigliere	Presente
VALLET LUCA	Consigliere	Presente

Totale Presenti: 15

Totale Assenti: 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, REY RENE'.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Area Tecnico-manutentiva

Oggetto: CLASSIFICAZIONE DELLA PISTA DA SCI N. 7BIS NEL COMPRESORIO SCIISTICO DI BREUIL-CERVINIA QUALE INTERVENTO DIRETTO ALLA SALVAGUARDIA DI RILEVANTI INTERESSI ECONOMICI E SOCIALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VALTOURNENCHE, ANCHE AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELLE GARE DI COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che la seduta si è svolta in presenza ad eccezione del Vice Sindaco Nicole Maquignaz e dell'Ass. Alessio Luigi Cappelletti collegati in modalità di videoconferenza ai sensi dell'art.73 del D.L. 16 marzo 2020, n.18 e dell'art.1 c.9, lett.o) delDPCM 24/10/2020;

VISTA la domanda di classificazione ai sensi della l.r. 19 del 06/08/2007 della pista da sci 7bis presentata dalla Soc. Cervino Spa di Valtournenche;

PRESO ATTO che:

- il progetto presentato riguarda la realizzazione di una pista denominata pista 7 bis che interessa i terreni censiti al foglio 5, mappale n. 305 del N.C.T. del Comune di Valtournenche;
- le opere in progetto prevedono interventi di modellamento del terreno, mediante sbancamento e riporto per ottenere un tracciato sciabile con larghezza di 65 m, per un dislivello di 115 m e una lunghezza di 348 m, e la predisposizione di un sistema di scoline per la raccolta e la gestione delle acque superficiali;
- il tracciato della nuova pista risulta ricadere in area vincolata in fascia F2, media pericolosità, sulla cartografia degli ambiti inedificabili dei terreni sedi di frane redatta ai sensi dell'art. 35 della l.r. 11/1998, in relazione alla presenza di depositi glaciali non vegetati e di falde detritiche, su un versante in pendenza;
- ai sensi della DGR 2939/2008, nelle fasce a media pericolosità, non è direttamente consentita la realizzazione di nuove piste da sci, autorizzabili invece tramite procedura di deroga ai sensi dell'art. 38, c. 12 della l.r. 11/1998, purché l'intervento risulti già ammesso dal PRG vigente;

RICHIAMATO l'art. 38, c. 12 della Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 che testualmente recita: *“In caso di motivata necessità, la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta del Comune interessato, può autorizzare l'esecuzione di interventi diretti alla salvaguardia di rilevanti interessi economici e sociali. In tali casi, i progetti devono essere corredati di uno specifico studio sulla compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente e sull'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di mitigazione del rischio necessarie”*;



RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2939 del 10 ottobre 2008 recante ad oggetto: “Approvazione delle nuove disposizioni attuative della Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 previste agli artt. 35, 36 e 37 in sostituzione dei Capitoli I, II e III dell’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 422 e revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 1968/2008” con la quale testualmente vengono definiti gli “*INTERVENTI DIRETTI ALLA SALVAGUARDIA DI RILEVANTI INTERESSI ECONOMICI E SOCIALI (ART. 35, COMMA 6, LETT. B) Si tratta di interventi che, anche se realizzati da soggetti privati, sono diretti a salvaguardare (e non creare) interessi economici e sociali importanti. Il parere espresso in data 27/11/2003 dall’“Osservatorio per l’attuazione della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 e per l’applicazione del piano territoriale paesistico” stabilisce che tali interventi sono quelli che hanno lo scopo primario di mantenere o ripristinare situazioni di benessere e di ricchezza economica e sociale già consolidate nella porzione di territorio interessata e senza le quali si creerebbe uno scompensamento economico e sociale non indifferente*”;

RILEVATO che gli interventi in progetto perseguono i seguenti obiettivi:

- *Miglioramento del flusso turistico* – La realizzazione dell’intervento della pista 7bis permetterà di ospitare Gare di Coppa del Mondo di sci alpino sia maschile che femminile in un periodo compreso tra fine ottobre e i primi di novembre creando così, per l’interesse suscitato dalla manifestazione, un importante indotto turistico non solo alla Valtournenche ma anche a tutta la Valle d’Aosta ;

- *Aumento della superficie sciabile* - Il tracciato del nuovo tratto di pista 7bis, permette un importante collegamento trasfrontaliero tra Zermatt, partendo dalla Cima della Gobba di Rollin, e l’Italia snodandosi per buona parte sul ghiacciaio fino a raggiungere i pressi della stazione di partenza della Funivia del Plateau;

TENUTO CONTO che le piste di sci hanno carattere di pubblica utilità ai sensi della LR 9/1992 “Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci” e ai sensi dell’art. 2 della Legge 363/2003 “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”;

RILEVATO che l’intervento in oggetto può essere considerato come intervento diretto alla salvaguardia di rilevanti interessi economici e sociali in quanto, anche se realizzato da soggetti privati, ha lo scopo primario di mantenere situazioni di benessere e di ricchezza economica e sociale già consolidate nella porzione di territorio interessata e senza le quali si creerebbe un rilevante scompensamento economico e sociale;

VISTO:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie della Valle d’Aosta) e particolarmente l’art. 21 in materia di competenze del Consiglio comunale;
- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- la Legge Regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta.) e in particolare gli artt. 3 “Funzioni della direzione politico-amministrativa” e 4 “funzioni della direzione amministrativa”;
- lo Statuto comunale così come adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 11/11/2002 e particolarmente l’art. 12 in materia di competenze del Consiglio comunale



VISTO altresì:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, competente per materia, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3 dello Statuto Comunale;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49bis, comma 1 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998 n. 46 così come sostituito dall'art. 6 comma 1 della L.R. n. 14 in data 09.04.2010;

Procedutosi a votazione per scrutinio palese, mediante alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Votanti:	<u>15</u>
Favorevoli:	<u>15</u>
Contrari:	<u>-</u>
Astenuti:	<u>-</u>

DELIBERA

DI APPROVARE le premesse sopra esposte quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

DI QUALIFICARE la realizzazione del tratto di pista di sci n. 7bis nel comprensorio sciistico di Breuil-Cervinia quale intervento diretto alla salvaguardia di rilevanti interessi economici e sociali, in quanto finalizzata a mantenere situazioni di benessere e di ricchezza economica e sociale già consolidate nella porzione di territorio interessata e senza le quali si determinerebbe un rilevante scapito economico e sociale;

DI DICHIARARE la rilevanza di interessi economici e sociali connessi alla realizzazione del nuovo tratto di pista, al fine di consentire l'attivazione delle procedure di deroga previste ai sensi dell'art. 38 della l.r. 11/1998;

PROPORRE alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 38, c. 12 della Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, di autorizzare l'esecuzione degli interventi in oggetto in quanto diretti alla salvaguardia di rilevanti interessi economici e sociali;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Il Segretario Comunale

Dott. REY RENE'